

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 MAR. 1999

ADDI' 23 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	QUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANN	Giovanni	"
AMATI	Mattéo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Matteo	"	SIZZUZZI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

CIOFFARELLI - MARRONI E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1577

OGGETTO :- Proposta di deliberazione consiliare concernente:

"Delibera del Consiglio regionale 30/7/1998, n. 452" Direttore generale Azienda
USL Roma G Dr. Mario Cirilli - Non conferma nell'incarico e conseguente
risoluzione del contratto (D.L. 7.8.94 n. 512 conv. ella L. 17.10.94 n. 590 art.1 -
comma 6) conferma ⁴ Sanatoria degli effetti giuridici prodotti dalla DGR 70/99 .

firmi doc. allegato



Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare concernente "Delibera del Consiglio Regionale 30 luglio 1998 n. 452 "Direttore generale azienda Us1 Roma G dott. Mario Cirilli. Non conferma nell'incarico e conseguente risoluzione del contratto (D.L. 7 agosto 1994, n. 512 conv. nella L. 17 ottobre 1994, n. 590, art. 1 comma 6)". Conferma".
Sanatoria degli effetti giuridici prodotti dalla DGR 70/98-

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alla salvaguardia e cura della salute;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino del Servizio sanitario nazionale in particolare gli artt. 3 e 4;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 comma 6° del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590: *Trascorso un anno dalla nomina di ciascun Direttore Generale, le regioni (...) provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento, motivato la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto*

VISTA la propria deliberazione n. 3078 del 30 giugno 1998 con la quale è stata proposta la non conferma nell'incarico del dott. Mario Cirilli quale direttore generale dell'Azienda sanitaria locale Roma/G con la conseguente risoluzione del contratto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1998 n. 452 concernente: *"Direttore generale azienda Us1 Roma G dott. Mario Cirilli. Non conferma nell'incarico e conseguente risoluzione del contratto (D.L. 7 agosto 1994, n. 512 conv. nella L. 17 ottobre 1994, n. 590, art. 1 comma 6)";*

TENUTO CONTO che il dott. Cirilli ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio Sez. III R.G. n. 12741/98 contro la Regione Lazio per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione della delibera del Consiglio Regionale 452/1998 su citata;

CONSIDERATO che l'ordinanza 11 novembre 1998 del T.A.R. n. 1574/98 espressamente recita: *"Considerato che sussistono i presupposti per accordare la tutela cautelare ordinando alla Regione Lazio di ripronunciarsi nella posizione del ricorrente ai fini della conferma nell'incarico de quo, tenuto conto delle osservazioni formulate da quest'ultimo con la nota 8/7/98, n. 263 diretta al Presidente del Collegio dei Revisori e all'Assessorato regionale Salvaguardia e Cura della Salute, ritenuto di dover assegnare, per tale adempimento, il termine di giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa e dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza ferma restando, nella more, l'efficacia dei provvedimenti impugnati";*

VISTA la nota n. 263 dell'8 luglio 1998 del direttore generale dell'AUSL Roma G;

VISTA la propria deliberazione 24 novembre 1998 n. 6515 con la quale sono stati designati tre esperti per le valutazioni inerenti al dispositivo dell'Ordinanza del T.A.R. 1579/98 e con il preciso incarico di fornire una relazione, previa valutazione della nota n. 263 dell'8 luglio 1998 sopra citata;

TENUTO CONTO della relazione degli esperti pervenuta in data 28 dicembre 1998 n. di prot. 2796;

CONSIDERATO, in via pregiudiziale che la nota 8 luglio 1998 n. 263 sopra richiamata non fornisce elementi nuovi e/o integrativi rispetto a quelli già in possesso e valutati dall'Amministrazione ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato;

CONSIDERATO infatti che, ai fini della verifica del primo periodo di incarico la Regione valuta soprattutto l'attitudine del direttore generale a comprendere la realtà aziendale nella sua complessità, e la capacità dello stesso di predisporre un progetto unitario finalizzato al riordino aziendale idoneo ad avviare concretamente conseguenti e coerenti iniziative atte alla concreta realizzazione dello stesso, ed in grado di motivare e coinvolgere e responsabilizzare il personale al processo di innovazione;

RITENUTO quindi che la nota in questione conferma che l'azione del direttore generale dottor Cirilli è stata caratterizzata da un succedersi di atti frammentari ed episodici e molti dei quali emanati soltanto a seguito di ripetute sollecitazioni esterne, sia dell'Amministrazione regionale, sia del Collegio dei Revisori, sia di terzi;

RITENUTO, infatti che la maggior parte delle azioni adottate nella nota n. 263/1998 elencate dal dottor Cirilli ed evidenziate come "i provvedimenti più importanti dello stato di avvio del processo di aziendalizzazione" rappresentano semplici atti dovuti, peraltro normalmente adottati con notevole ritardo (es.: nomina del Consiglio dei Sanitari, avvenuta ad otto mesi di distanza dall'insediamento del direttore generale; commissione per il coordinamento dei laboratori di analisi, costituita ad un anno di distanza dall'insediamento; costituzione del nucleo di valutazione, strumento essenziale per la verifica dell'andamento amministrativo, costituito a più di due anni di distanza dall'insediamento, e su ripetute sollecitazioni regionali; individuazione dei distretti sanitari che il Cirilli si è attribuito a merito nella nota 263/98, e che è invece da ricondursi alla gestione commissariale precedente, come confermato; peraltro, dalla stessa relazione in data 11 aprile 1997, redatta dal Cirilli ai fini della verifica); oppure atti meramente esecutivi di precise disposizioni normative (ad es. Regolamento delle attività di assistenza domiciliare in ambito distrettuale, che rappresenta il semplice recepimento delle indicazioni e direttive fornite dalla Regione; attivazione del sistema DRG, che è obbligo previsto per legge, peraltro intervenuta ad un anno di distanza dall'insediamento del direttore generale; nomina Commissione per la vigilanza delle strutture private, la cui composizione è predeterminata in relazione alle competenze dei diversi servizi delle aziende; Individuazione del Comitato per il buon uso del sangue, la cui composizione è già dettata da deliberazioni regionali); o atti meramente strumentali rispetto all'azione che si sarebbe dovuta concretamente avviare (ad es. istituzione n. 6 gruppi di studio e di lavoro per aree critiche o tematiche); ovvero atti del tutto routinari in quanto riferiti alla individuazione di normali modalità e prassi operative (ad es. coordinamento tra i diversi segmenti organizzativi, definizione delle modalità di ricovero nelle case di cura ecc.);

RITENUTO peraltro che alcune delle azioni adottate dalla nota in esame sono state assunte dal dottor Cirilli al di là dei propri poteri, sconfinando in competenze proprie della Regione (es.: *Convenzioni con le Università La Sapienza e Tor Vergata per i corsi di specializzazione in varie discipline*);

CONSIDERATO, in particolare, come rilevato dalla competente struttura dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute preposta alla programmazione sanitaria regionale, che il dott. Cirilli indica nella nota in esame come propria azione qualificante, l'apertura del reparto di oculistica presso l'ospedale di Tivoli che egli, in realtà, ha solo ufficialmente inaugurato perchè già funzionante da almeno un anno; oppure l'attivazione, presso il medesimo ospedale, della *neurichirurgia*, circostanza, quest'ultima, che non risulta alla Regione e che rappresenterebbe, ove rispondente al vero, una scelta non solo non coordinata con la programmazione regionale ma addirittura impropria ed inopportuna; oppure l'intervenuto aumento dei ricoveri ospedalieri, che non è certo titolo di merito in una situazione regionale di sovrabbondanza di ricorso al ricovero;

RILEVATO, quindi che nel suo complesso l'azione del direttore generale dottor Cirilli è risultata connotata sia dalla incapacità di governare l'Azienda attraverso una progettualità unitaria e finalizzata ad un riordino visibile nel percorso e nella priorità, sia dalla mancanza di iniziative incidenti, in grado anche di coinvolgere e motivare il personale al cambiamento istituzionale, peraltro fortemente atteso anche dalle realtà locali;

RITENUTO che alla luce della nota in esame non appaiono superati i rilievi (che hanno costituito le motivazioni principali della deliberazione del Consiglio regionale n. 452/1998 impugnata):

- dei revisori dei conti (nota del 12.01.1998 prot. n.31) riguardanti la mancanza, nell'attività svolta dal direttore generale, degli obiettivi chiari, determinazione e necessario coinvolgimento delle risorse umane;
- dell'indagine amministrativo-contabile effettuata dai settori 55 e 62 dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute (prot. n. 303 del 27 febbraio 1998) che segnalavano la necessità di sottoporre l'Azienda ad una integrale revisione dell'intero assetto contabile;

CONSIDERATO, inoltre, che la lunga esperienza positivamente valutata del dott. Cirilli quale dirigente di industria farmaceutica, ed in base alla quale soprattutto, la Regione si era determinato per l'affidamento allo stesso dell'incarico di direttore generale all'Azienda Roma G, alla prova dei fatti non è risultata sufficiente a garantire una gestione di una complessa azienda sanitaria pubblica territoriale con peculiarità di problemi, sia interni che esterni, e soprattutto caratterizzata da un articolato contesto socio-territoriale di riferimento che richiede uno specifico impegno del direttore generale a curare i rapporti con le diverse comunità locali;

RITENUTO, che alla prova concreta dei fatti il dottor Cirilli non ha dimostrato di possedere le attitudini necessarie a rispondere in modo adeguato alle aspettative ed alle esigenze per le quali era stato prescelto dalla Regione quale direttore generale dell'Azienda Roma G;

VISTA la propria deliberazione n. 70 del 19 gennaio 1999 adottata con i poteri del Consiglio con cui è stata rideterminata la non conferma del dott. Mario Cirilli nell'incarico di direttore generale dell'Azienda Usi Roma G;

CONSIDERATO che decorsi i termini di cui all'art. 22 n. 10 dello Statuto predetta deliberazione non è stata ratificata dal Consiglio regionale;

TENUTO CONTO altresì del parere favorevole espresso all'unanimità dalla V Commissione consiliare nella seduta del 18 febbraio;

RITENUTO opportuno fare salvi gli effetti giuridici prodotti dalla delibera di Giunta regionale n. 70/1999 sopracitata non ratificata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6 n. 17 dello Statuto;

RITENUTO opportuno altresì di proporre al Consiglio il provvedimento di non conferma nell'incarico di direttore generale dell'Azienda UsI Roma G del dr. Mario Cirilli;

VISTA la legge 15/5/1997 n. 127 art. 17 comma 32;

all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare e sottoporre al Consiglio regionale la seguente deliberazione avente per oggetto: "Proposta di deliberazione consiliare concernente "Delibera del Consiglio Regionale 30 luglio 1998 n. 452 "Direttore generale azienda UsI Roma G dott. Mario Cirilli. Non conferma nell'incarico e conseguente risoluzione del contratto (D.L. 7 agosto 1994, n. 512 conv. nella L. 17 ottobre 1994, n. 590, art. 1 comma 6)". Conferma". Sanatoria effetti giuridici prodotto dalla D.G.R. 10.01.1999 n. 70 non ratificata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6 n. 17 dello Statuto.

IL CONSIGLIO REGIONALE


SU proposta della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino del Servizio sanitario nazionale in particolare gli artt. 3 e 4;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 comma 6° del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590: *Trascorso un anno dalla nomina di ciascun Direttore Generale, le regioni (.) provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento, motivato la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto*

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 3078 del 30 giugno 1998 con la quale è stata proposta la non conferma nell'incarico del dott. Mario Cirilli quale direttore generale dell'Azienda sanitaria locale Roma/G con la conseguente risoluzione del contratto;

 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la propria deliberazione del 30 luglio 1998 n. 452 concernente: "Direttore generale azienda Us1 Roma G dott. Mario Cirilli. Non conferma nell'incarico e conseguente risoluzione del contratto (D.L. 7 agosto 1994, n. 512 conv. nella L. 17 ottobre 1994, n. 590, art. 1 comma 6)";

TENUTO CONTO che il dott. Cirilli ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio Sez. III R.G. n. 12741/98 contro la Regione Lazio per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione della delibera del Consiglio Regionale 452/1998 su citata;

CONSIDERATO che l'ordinanza 11 novembre 1998 del T.A.R. n. 1574/98 espressamente recita: "Considerato che sussistono i presupposti per accordare la tutela cautelare ordinando alla Regione Lazio di ripronunciarsi nella posizione del ricorrente ai fini della conferma nell'incarico de quo, tenuto conto delle osservazioni formulate da quest'ultimo con la nota 3/7/98, n. 263 diretta al Presidente del Collegio dei Revisori e all'Assessorato regionale Salvaguardia e Cura della Salute, ritenuto di dover assegnare, per tale adempimento, il termine di giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa e dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza ferma restando, nella more, l'efficacia dei provvedimenti impugnati";

VISTA la nota n. 263 dell'8 luglio 1998 del direttore generale dell'AUSL Roma G;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 24 novembre 1998 n. 6515 con la quale sono stati designati tre esperti per la valutazione inerenti al dispositivo dell'Ordinanza del T.A.R. 1579/98 e con il preciso incarico di fornire una relazione, previa valutazione della nota n. 263 dell'8 luglio 1998 sopra citata;

TENUTO CONTO della relazione degli esperti pervenuta in data 28 dicembre 1998 n. di prot. 2796;

CONSIDERATO, in via pregiudiziale che la nota 8 luglio 1998 n. 263 sopra richiamata non fornisce elementi nuovi e/o integrativi rispetto a quelli già in possesso e valutati dall'Amministrazione ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato;

CONSIDERATO infatti che, ai fini della verifica del primo periodo di incarico la Regione valuta soprattutto l'attitudine del direttore generale a comprendere la realtà aziendale nella sua complessità, e la capacità dello stesso di predisporre un progetto unitario finalizzato al riordino aziendale idoneo ad avviare concretamente conseguenti e coerenti iniziative atte alla concreta realizzazione dello stesso, ed in grado di motivare e coinvolgere e responsabilizzare il personale al processo di innovazione;

RITENUTO quindi che la nota in questione conferma che l'azione del direttore generale dottor Cirilli è stata caratterizzata da un succedersi di atti frammentari ed episodici e molti dei quali emanati soltanto a seguito di ripetute sollecitazioni esterne, sia dell'Amministrazione regionale, sia del Collegio dei Revisori, sia di terzi;

RITENUTO, infatti che la maggior parte delle azioni adottate nella nota n. 263/1998 elencate dal dottor Cirilli ed evidenziate come "i provvedimenti più importanti dello stato di avvio del processo di aziendalizzazione" rappresentano, semplici atti dovuti, peraltro normalmente adottati con notevole ritardo (es.: nomina del Consiglio dei Sanitari, avvenuta ad otto mesi di distanza dall'insediamento del direttore generale; commissione per il

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

coordinamento dei laboratori di analisi, costituita ad un anno di distanza dall'insediamento; costituzione del nucleo di valutazione, strumento essenziale per la verifica dell'andamento amministrativo, costituito a più di due anni di distanza dall'insediamento, e su ripetute sollecitazioni regionali; individuazione dei distretti sanitari che il Cirilli si è attribuito a merito nella nota 263/98, e che è invece da ricondursi alla gestione commissariale precedente, come confermato, peraltro, dalla stessa relazione in data 11 aprile 1997, redatta dal Cirilli ai fini della verifica); oppure atti meramente esecutivi di precise disposizioni normative (ad es. Regolamento delle attività di assistenza domiciliare in ambito distrettuale, che rappresenta il semplice recepimento delle indicazioni e direttive fornite dalla Regione; attivazione del sistema DRG, che è obbligo previsto per legge, peraltro intervenuta ad un anno di distanza dall'insediamento del direttore generale; nomina Commissione per la vigilanza delle strutture private, la cui composizione è predeterminata in relazione alle competenze dei diversi servizi delle aziende; individuazione del Comitato per il buon uso del sangue, la cui composizione è già dettata da deliberazioni regionali); o atti meramente strumentali rispetto all'azione che si sarebbe dovuta concretamente avviare (ad es. istituzione n. 6 gruppi di studio e di lavoro per aree critiche o tematiche); ovvero atti del tutto routinari in quanto riferiti alla individuazione di normali modalità e prassi operative (ad es. coordinamento tra i diversi segmenti organizzativi, definizione delle modalità di ricovero nelle case di cura ecc.);

RITENUTO peraltro che alcune delle azioni adottate dalla nota in esame sono state assunte dal dottor Cirilli al di là dei propri poteri, sconfinando in competenze proprie della Regione (es.: Convenzioni con le Università La Sapienza e Tor Vergata per i corsi di specializzazione in varie discipline);

CONSIDERATO, in particolare, come rilevato dalla competente struttura dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute preposta alla programmazione sanitaria regionale, che il dott. Cirilli indica nella nota in esame come propria azione qualificante, l'apertura del reparto di oculistica presso l'ospedale di Tivoli che egli, in realtà, ha solo ufficialmente inaugurato perché già funzionante da almeno un anno; oppure l'attivazione, presso il medesimo ospedale, della neurichirurgia, circostanza, quest'ultima, che non risulta alla Regione e che rappresenterebbe, ove rispondente al vero, una scelta non solo non coordinata con la programmazione regionale ma addirittura impropria ed inopportuna; oppure l'intervenuto aumento dei ricoveri ospedalieri, che non è certo titolo di merito in una situazione regionale di sovrabbondanza di ricorso al ricovero;

RILEVATO, quindi che nel suo complesso l'azione del direttore generale dottor Cirilli è risultata connotata sia dalla incapacità di governare l'Azienda attraverso una progettualità unitaria e finalizzata ad un riordino visibile nel percorso e nella priorità, sia dalla mancanza di iniziative incidenti, in grado anche di coinvolgere e motivare il personale al cambiamento istituzionale, peraltro fortemente atteso anche dalle realtà locali;

RITENUTO che alla luce della nota in esame non appaiono superati i rilievi (che hanno costituito le motivazioni principali della deliberazione del Consiglio regionale n. 452/1998 impugnata):

- dei revisori dei conti (nota del 12.01.1998 prot. n.31) riguardanti la mancanza, nell'attività svolta dal direttore generale, degli obiettivi chiari, determinazione e necessario coinvolgimento delle risorse umane;
- dell'indagine amministrativo-contabile effettuata dai settori 55 e 62 dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute (prot. n. 303 del 27

febbraio 1998) che segnalavano la necessità di sottoporre l'Azienda ad una integrale revisione dell'intero assetto contabile;

CONSIDERATO, inoltre, che la lunga esperienza positivamente valutata del dott. Cirilli quale dirigente di industria farmaceutica, ed in base alla quale soprattutto, la Regione si era determinato per l'affidamento allo stesso dell'incarico di direttore generale all'Azienda Roma G, alla prova dei fatti non è risultata sufficiente a garantire una gestione di una complessa azienda sanitaria pubblica territoriale con peculiarità di problemi, sia interni che esterni, e soprattutto caratterizzata da un articolato contesto socio-territoriale di riferimento che richiede uno specifico impegno del direttore generale a curare i rapporti con le diverse comunità locali;

RITENUTO, che alla prova concreta dei fatti il dottor Cirilli non ha dimostrato di possedere le attitudini necessarie a rispondere in modo adeguato alle aspettative ed alle esigenze per le quali era stato prescelto dalla Regione quale direttore generale dell'Azienda Roma G;

VISTA la propria deliberazione n. 70 del 19 gennaio 1999 adottata con i poteri del Consiglio con cui è stata rideterminata la non conferma del dott. Mario Cirilli nell'incarico di direttore generale dell'Azienda Usi Roma G;

CONSIDERATO che decorsi i termini di cui all'art. 22 n. 10 dello Statuto predetta deliberazione non è stata ratificata dal Consiglio regionale;

TENUTO CONTO altresì del parere favorevole espresso all'unanimità dalla V Commissione consiliare nella seduta del 18 febbraio;

RITENUTO opportuno fare salvi gli effetti giuridici prodotti dalla delibera di Giunta regionale n. 70/1999 sopracitata non ratificata dal Consiglio regionale;

VISTA la legge 15/5/1997 n. 127 art. 17 comma 32;

DELIBERA

- di fare salvi gli effetti giuridici prodotti dalla D.G.R. 10.01.1999 n. 70 non ratificata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6 n. 17 dello Statuto.
- di approvare la deliberazione di Giunta regionale n. 1577 del 23-03-99 concernente: "Proposta di deliberazione consiliare concernente "Delibera del Consiglio Regionale 30 luglio 1998 n. 452 "Direttore generale azienda Usi Roma G dott. Mario Cirilli. Non conferma nell'incarico e conseguente risoluzione del contratto (D.L. 7 agosto 1994, n. 512 conv. nella L. 17 ottobre 1994, n. 590, art. 1 comma 6)". Conferma". Sanatoria degli effetti giuridici prodotti dalla DGR 70/99.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 art. 17 comma 32.

AC

L'ASSESSORE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Handwritten signature